

Circolare n° 186

Cremona, 8 marzo 2005

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA

Oggetto:

1. Banca Dati Nazionale delle Imprese
2. Procedura adesione PREVEDI

1) B.N.I. - Banca Dati Nazionale delle Imprese

In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 26 all'Accordo Nazionale del 20 maggio 2004 e dall'Allegato E all'Accordo Nazionale 1° ottobre 2004 le Casse Edili sono obbligate ad inviare periodicamente alla Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), secondo modalità e criteri stabiliti, le informazioni necessarie ad alimentare la BANCA DATI NAZIONALE delle IMPRESE (B.N.I.), principale strumento su cui si attuerà la procedura per il rilascio del **D.U.R.C.** .

Quale prima scadenza la CNCE ha comunicato che entro la fine di marzo c.a. le Cassa Edili sono obbligate ad inviare le seguenti informazioni :

1. **DATI ANAGRAFICI** imprese;
2. elenco imprese **REGOLARI** e **IRREGOLARI** così definite:
 - **REGOLARI** le imprese che hanno effettuato entro il **28 febbraio c.a.** il versamento di GENNAIO 2005 e NON abbiano altri debiti con la Cassa Edile per PERIODI PRECEDENTI;
 - **IRREGOLARI** le imprese che NON hanno effettuato entro il **28 febbraio c.a.** il versamento di GENNAIO 2005 e/o abbiano altri debiti con la Cassa Edile per PERIODI PRECEDENTI;
3. elenco imprese **REGOLARIZZATE** cioè segnalate come "IRREGOLARI" ma che hanno regolarizzato la propria posizione successivamente al 28 febbraio c.a. , specificando la data del versamento che determina la regolarizzazione.

Si indica alle imprese ancora non in regola con i versamenti alla Cassa Edile per il mese di GENNAIO 2005 e/o per PERIODI PRECEDENTI di regolarizzare le loro posizioni, al fine di non rientrare nell'elenco delle imprese IRREGOLARI, entro e non oltre il 21 Marzo 2005.

2) Procedura adesione a PREVEDI (Fondo Previdenza Complementare di settore)

Vi informiamo che le Parti Istitutive con accordo del 24 Novembre 2004 hanno comunicato che "... *l'adesione del lavoratore al Fondo di Previdenza Complementare prescinde totalmente da qualunque intervento di integrazione della volontà ad opera del datore di lavoro*" e che a tale adesione "... *risulta estranea la sottoscrizione del datore di lavoro*".

In conseguenza di quanto sopra l'adesione del lavoratore è valida e, quindi, efficace, con la sola firma del lavoratore.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Galligani Geom. Fabio